



Ministero dell'Istruzione
Ufficio scolastico per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I - TIVOLI CENTRO



Ministero dell'Istruzione



Circ. n. 19 del 3 ottobre 2023

Ai genitori
Ai coordinatori di classe
Ai docenti
Secondaria, primaria, infanzia
RE
Sito web

OGGETTO	Validità dell'anno scolastico e frequenza scolastica
---------	---

In ossequio alla normativa vigente, si ricorda l'obbligo della frequenza scolastica sia al fine della validità dell'anno scolastico (scuola secondaria) sia al fine di garantire il diritto allo studio

Una frequenza irregolare e/o saltuaria, oltre a minare il percorso di apprendimento dell'alunna/o, si configura come evasione dell'obbligo scolastico.

Qualora la frequenza degli alunni **si presenti come irregolare e/o saltuaria**, questa dirigenza provvederà ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all'istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini. Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all'**obbligo di istruzione dei figli** (frequenza gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni), questa dirigenza provvederà a segnalare alle autorità competenti la violazione della specifica norma del codice civile.

Scuola secondaria

Per la scuola secondaria di I grado trovano applicazione le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico indicate dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che *"...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Rientrano nel numero delle ore di assenza:

- i ritardi nell'orario d'ingresso;
- le uscite anticipate;
- le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
- le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
- le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, ecc. perché, in caso di non partecipazione, è obbligatoria la presenza a scuola).

A tal fine si rendono noti il monte orario minimo e il numero massimo di ore e di giorni di assenza tollerati per la validità dell'anno scolastico.

Monte ore annuale 990 ore (n. 30 ore settimanali per 33 settimane didattiche)	Monte orario minimo per la validità dell'a.s.	Limite massimo ore di assenza per ammissione scrutinio	Max gg di assenza consentiti
990	742 h	247 h	41 gg

I.C. TIVOLI I - TIVOLI CENTRO

Via del l'Acquaregna, 112 - 00019 - TIVOLI (RM)

☎ 0774/312194 - 314549 Fax 0774/312194

✉ rmic8f600e@istruzione.it - rmic8f600e@pec.istruzione.it

CF. 94065540588 - C.M. RMIC8F600E

Codice Univoco Ufficio UFDYDA

www.tivoliuno.edu.it

Per gli alunni che non raggiungano il 25% delle 990 ore previste dal piano di studi sono previste, in riferimento all'articolo 5 del D.Lgs 62/2017 motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, ovvero:

- ❖ gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- ❖ terapie e/o cure programmate
- ❖ partecipazione ad attività agonistiche o sportive
- ❖ partecipazione ad attività artistiche (cinema, teatro, concerti ecc)
- ❖ forte disagio, anche documentato, socio-culturale ed economico e a rischio di dispersione scolastica
- ❖ adesione a confessioni religiose riconosciute dalle leggi

Gli alunni della scuola secondaria che al termine dell'anno scolastico avranno superato il limite massimo di assenze non verranno scrutinati, se non rientranti nelle deroghe sopra illustrate, e non saranno ammessi all'anno successivo o all'esame di Stato.

I Coordinatori di classe hanno l'obbligo di segnalare prontamente a questa dirigenza eventuali assenze che possano essere da pregiudizio sia agli apprendimenti sia alla validità dell'anno scolastico.

Scuola primaria

Benché la normativa vigente non ponga un limite al numero di assenze tollerate, anche per la scuola primaria, ricadendo nella scuola dell'obbligo, non sono ammesse assenze se non per motivate ragioni di famiglia o per salute.

Una frequenza regolare garantisce ai piccoli discenti un percorso didattico - educativo lineare e privo di interruzioni che potrebbero essere da pregiudizio al loro percorso di apprendimento.

I coordinatori di classe dovranno prontamente segnalare alla dirigenza alunni con frequenza saltuaria o irregolare.

Scuola infanzia

Gli alunni della scuola dell'infanzia che non frequenteranno per un periodo di 30 giorni consecutivi senza che l'assenza sia stata comunicata e giustificata verranno depennati così come previsto dall'art. 75 del Regolamento d'Istituto.

I docenti di sezione dovranno segnalare l'eventuale mancata frequenza non giustificata alla segreteria didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Cerri

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993

I.C. TIVOLI I - TIVOLI CENTRO

Via del l'Acquaregna,112 - 00019 – TIVOLI (RM)

☎ 0774/312194 – 314549 Fax 0774/312194

✉ rmic8f600e@istruzione.it – rmic8f600e@pec.istruzione.it

CF. 94065540588- C.M. RMIC8F600E

Codice Univoco Ufficio UFDYDA

www.tivoliuno.edu.it